

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 11/2004

Roma, 12 novembre 2004

Oggetto: Le novità in tema di bilancio introdotte dalla riforma del diritto societario

SOMMARIO: 1. - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. - I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 3. - LA CONTABILIZZAZIONE DEI BENI IN LEASING FINANZIARIO 3.1. – Metodi di contabilizzazione: patrimoniale e finanziario 3.2. – Il compromesso attuato con la riforma societaria 4. – INFORMAZIONI DA INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA IN MERITO AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL METODO "FAIR VALUE" DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DI DURATA INDETERMINATA 5. - LA FISCALITA' DIFFERITA 5.1. - Le novità relative allo stato patrimoniale ed al conto economico 5.2. - Le novità relative alla nota integrativa 6. - PRONTI CONTRO TERMINE 6.1. - Le novità relative allo stato patrimoniale e al conto economico 6.2. Le novità relative alla nota integrativa 7. - LE OPERAZIONI IN VALUTA 7.1. - I criteri di valutazione 7.2. - Le novità relative al conto economico 7.3. - Le novità relative alla nota integrativa 8. - I PATRIMONI ED I FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 8.1. - Le novità relative alla rilevazione in bilancio dei patrimoni destinati 8.2. - Le novità relative alla rilevazione in bilancio dei finanziamenti destinati 9. - IL PATRIMONIO NETTO E VOCI DEL PASSIVO 10. – ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI 11. - L'ENTRATA IN VIGORE

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente Circolare desideriamo informarVi delle **principali modifiche apportate alle regole di redazione del bilancio d'esercizio** dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 recante "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366*" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003), con il quale è stata riformata l'attuale disciplina del diritto societario.

Tali novità hanno comportato l'intervento dell'**OIC** – Organismo Italiano di Contabilità, il quale ha provveduto alla revisione dei **principi contabili** emanati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri, ed alle opportune variazioni ed integrazioni riportate nel documento n.1, emanato il 25 ottobre u.s., intitolato "*I principali effetti della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio*".

§§§

1. - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le modifiche alla disciplina di redazione del bilancio d'esercizio approvate con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, possono essere così schematizzate:

- a) modifica ed integrazione delle norme che ne disciplinano la redazione, con particolare riferimento alle modalità di rappresentazione di talune operazioni;
- b) miglioramento della capacità informativa del bilancio, prevedendo nuovi obblighi informativi aggiuntivi in capo al società (es. redazione di particolari prospetti indicati nel documento OIC n.1).

2. - I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Una delle novità più significative della riforma societaria è costituita dall'integrazione apportata ai *postulati di bilancio*, ovvero alle regole che presiedono alla redazione del bilancio, contenuti nell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) del codice civile.

La riforma societaria ha introdotto l'obbligo di valutare le voci di bilancio non solo rispettando il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma tenendo conto anche "*.. della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*".

E' stato così inserito nella disciplina italiana il principio, già applicato nella prassi contabile internazionale, della contabilizzazione dell'operazione dando *prevalenza alla sostanza economica dell'operazione rispetto alla forma giuridica del contratto che la disciplina (cd. substance over form)*.

L'applicazione di tale principio internazionale comporta, a titolo esemplificativo, che determinate operazioni complesse, quali a titolo esemplificativo le cessioni a pronti contro termine di titoli, dovrebbero essere contabilizzate non più in base alla loro veste giuridica (contratto di cessione connesso a successivo contratto di riacquisto a data scadenza), ma bensì

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

tenendo conto della sostanza economica sottostante l'operazione complessiva (contratto di finanziamento a favore del cedente garantita dalla cessione temporanea di titoli).

Di conseguenza, nel caso preso ad esempio, i titoli ceduti dovrebbero permanere nell'attivo patrimoniale del cedente, mentre il cessionario iscriverrebbe nel suo attivo solo il credito per il finanziamento erogato.

Tale principio era in realtà già stato indicato nel Principio contabile nazionale n. 11 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, ma mancando un obbligo normativo espresso, tale criterio aveva avuto valenza soltanto come prassi contabile consigliata.

Il legislatore, secondo l'interpretazione fornita dall'OIC nel documento n.1, con la disposizione inserita al testo dell'art. 2423-bis avrebbe reso obbligatoria l'applicazione generale del principio *substance over form* nelle valutazioni delle poste in bilancio salvo “..nei casi in cui ciò non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio..”: in tale ultima ipotesi viene riconfermato l'obbligo di contabilizzare l'operazione secondo la forma giuridica del contratto.

3. - LA CONTABILIZZAZIONE DEI BENI IN LEASING FINANZIARIO

3.1. - Metodi di contabilizzazione: patrimoniale e finanziario

Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma societaria riconfermano sostanzialmente le attuali regole di contabilizzazione in bilancio dei contratti di leasing finanziario (cd. *metodo patrimoniale*), con alcune importanti integrazioni.

Attualmente la società concedente, in qualità di *titolare formale* del bene in leasing, iscrive i beni concessi in leasing nel proprio attivo patrimoniale, procedendo al loro sistematico ammortamento, mentre la società utilizzatrice del bene in leasing, *titolare sostanziale* dei benefici economici ricavati dall'impiego dei beni, rileva in conto economico esclusivamente i canoni di locazione come costo dell'esercizio.

Tale metodo viene sconsigliato dal principio contabile internazionale IAS (International Accounting Standards sostituiti in futuro da International Financial Reporting Standards, definiti in breve IFRS) n. 17, denominato “*Leasing*”, nel quale si definisce il contratto di leasing finanziario, come una “.. *forma di finanziamento garantito dal mantenimento al concedente della proprietà del bene ..*”.

Il metodo di rilevazione raccomandato dallo IAS n.17 (cd. *metodo finanziario*) prevede che la società utilizzatrice debba eseguire le seguenti operazioni:

- iscrizione dei beni in leasing nel proprio attivo patrimoniale al minor valore tra il valore di mercato del bene ed il valore attuale dei canoni di locazione,
- applicazione delle aliquote di ammortamento sul base della stimata vita utile del bene già a partire dal momento della consegna (con il metodo patrimoniale si procede

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

- all'ammortamento del bene solo al momento del riscatto dalla società di leasing);
- rilevazione nel passivo del debito complessivo verso la società di leasing costituito dal rimborso del valore del bene comprensivo di interessi, che viene progressivamente in base alle piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali.

3.2. - Il compromesso attuato con la riforma societaria

Con le nuove disposizioni dell'art. 2424 del codice civile, il legislatore nazionale ha deciso una soluzione di compromesso per la scelta del metodo ufficiale di contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario, tenendo conto che attualmente sono in discussione, a livello di Commissione Europea, le modalità e la tempistica di adozione in futuro dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci delle società europee.

Allo stato attuale, con la riforma societaria, è stato riconfermato l'obbligo di contabilizzare i contratti di leasing finanziario secondo le regole dettate dal *metodo patrimoniale*, con due importanti precisazioni.

La prima è data dall'obbligo aggiuntivo, posto in capo alla società di leasing, di indicare nel proprio stato patrimoniale i beni concessi in leasing finanziario, separatamente dai beni utilizzati effettivamente dalla società nella propria attività.

La seconda, e più rilevante novità, è costituita dall'obbligo posto in capo alla società utilizzatrice del bene in leasing finanziario di redigere nella propria nota integrativa, ai sensi del nuovo art. 2427, punto n. 22) del codice civile, un apposito prospetto dal quale devono risultare:

- il valore dei beni utilizzati in leasing finanziario al quale sarebbero stati iscritti in bilancio nell'ipotesi di valutazione adottando il metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale, con conseguente separata indicazione degli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero state riferibili all'esercizio;
- l'onere finanziario effettivo attribuibile al contratto di leasing finanziario considerandolo come un normale contratto di finanziamento, dove l'ammontare del prestito è dato dal costo del bene in leasing comprensivo degli interessi;
- il valore attuale delle rate del canone di leasing finanziario non scadute, determinato utilizzando il tasso di interesse pari all'onere finanziario effettivo calcolato sui contratti di leasing in corso e riferibile all'esercizio.

4. - INFORMAZIONI DA INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA IN MERITO AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL METODO "FAIR VALUE" DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DI DURATA INDETERMINATA

La riforma societaria ha riconfermato i criteri di contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali apportando solo degli obblighi informativi aggiuntivi da riportare in nota

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

integrativa relative alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata (cosiddetto “*intangibile assets*”).

Le immobilizzazioni immateriali, sono iscritte attualmente in bilancio al loro costo di acquisizione, e vengono ammortizzate secondo la loro natura, ovvero:

- a) gli oneri pluriennali (spese di ricerca, di pubblicità ecc.) e l'avviamento sono iscritti dicreuzionalmente, su parere degli organi di controllo, nell'attivo patrimoniale ed ammortizzati entro i limiti previsti dall'art. 2426 del codice civile;
- b) i beni immateriali, iscritti obbligatoriamente in bilancio, (es. brevetti, concessioni, ecc.) sono ammortizzati sistematicamente facendo riferimento esclusivamente al loro concorso alla produzione futura di risultati economici ed alla loro prevedibile durata utile.

In base ai principi contabili internazionali, le immobilizzazioni immateriali dovrebbero essere valutate al loro valore corrente o di mercato (*fair value*), procedendo alla loro svalutazione nel caso di eventuali perdite durevoli che siano state rilevate alla fine dell'esercizio.

Con le nuove disposizioni dell'art. 2427, punto n 3-*bis*), del codice civile, viene riconfermato il criterio del “*costo storico*” quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni, ma viene previsto un obbligo informativo aggiuntivo per le attività immateriali per le quali non sia determinabile preventivamente il periodo di utilità futura.

Per tali immobilizzazioni immateriali è stato previsto l'obbligo di indicare in nota integrativa gli effetti che si sarebbero prodotti sul risultato economico d'esercizio nell'ipotesi di valorizzazione delle stesse utilizzando il criterio del *valore di mercato o fair value*.

Ciò comporterà la necessità di:

- determinare a fine anno (cd. *impairment test*) il valore economico attribuibile ai beni immateriali adottando il metodo del *fair value*, facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione dei risultati economici ed al loro valore di mercato determinabile;
- verificare l'eventuale sussistenza di *riduzione di valore* rispetto agli esercizi precedenti, con conseguente svalutazione imputabile al conto economico;
- raffrontare le eventuali differenze tra la svalutazione dell'immobilizzazione immateriale che sarebbe applicabile valutandola con il metodo del *fair value*, con la quota di ammortamento imputata in bilancio in ossequio alle regole tradizionali di valutazione al costo storico;
- indicare l'influenza di tali differenze sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui dovranno essere successivamente comunicati dal legislatore con provvedimenti successivi.

Si segnala che è attualmente allo studio del Governo un provvedimento con il quale verrà esteso a tutte le immobilizzazioni immateriali, e non solo a quelle di durata indeterminata, l'obbligo di indicare in nota integrativa gli effetti di un'eventuale applicazione del criterio del *valore di mercato o fair value*.

5. - LA FISCALITÀ DIFFERITA

5.1. - Le novità relative allo stato patrimoniale e al conto economico

La riforma del diritto societario introduce, con riguardo alle voci di natura fiscale, delle nuove modalità di esposizione in bilancio di cui all'art. 2424 del codice civile. In particolare nello schema dell'attivo dello stato patrimoniale i crediti di natura tributaria, non saranno più inclusi nella sottovoce 5) *crediti verso altri* come avveniva in precedenza, bensì saranno indicati separatamente nelle sottovoci:

- 4-bis), relativa ai *crediti tributari*;
- 4-ter), relativa alle *imposte anticipate*.

La sottovoce *crediti tributari* accoglie i diritti di credito vantati nei confronti dell'Erario, mentre la sottovoce *imposte anticipate* accoglie le imposte calcolate sui costi a deducibilità fiscale differita e sui ricavi a tassazione anticipata rispetto al momento della loro iscrizione in bilancio (es. compensi degli amministratori, riporto a nuovo delle perdite fiscali).

Le imposte anticipate, che andranno a rettificare le imposte dell'esercizio iscritte in bilancio (importo dato dalla differenza tra le imposte correnti e le imposte anticipate) verranno recuperate negli esercizi futuri.

Relativamente al passivo dello stato patrimoniale, viene integrata la voce B (fondi rischi e oneri) al numero 2) *fondi per imposte*, viene espressamente indicato l'obbligo di includervi anche le imposte differite. Tali importi sono calcolate sui ricavi a imponibilità fiscale differita o da costi deducibile anticipatamente rispetto al momento di iscrizione in bilancio. (es. il frazionamento delle plusvalenze ex art. 54, D.P.R. n. 917/1986).

Le imposte differite, che andranno ad aumentare le imposte dell'esercizio iscritte in bilancio (importo dato dalla somma tra le imposte correnti e le imposte differite, verranno stornate (cd. "reversal") dalle imposte degli esercizi futuri.

L'ammontare delle imposte differite e di quelle anticipate deve essere indicato, inoltre, nel conto economico alla voce 22), insieme alle imposte correnti.

5.2. - Le novità relative alla nota integrativa

Con riguardo alla nota integrativa, l'art. 2427, comma 1, del codice civile prevede un apposito prospetto contenente:

- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

6. - PRONTI CONTRO TERMINE

6.1. - Le novità relative allo stato patrimoniale ed al conto economico

L'art. 2424-*bis*, comma 5, del codice civile, riprendendo una precedente disposizione alle banche ed istituti finanziari emanata dalla Banca d'Italia, dispone che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore (cedente a "pronti") con conseguente iscrizione nel bilancio del cessionario a "pronti" del relativo credito.

Tale regola, come visto nel primo paragrafo, risponde al principio della "*prevalenza della sostanza sulla forma*" ovvero:

- l'impresa che pone in essere un'operazione di acquisto a pronti di titoli contro obbligo di retrocessione a termine, ha l'obiettivo di investire temporaneamente la propria liquidità con durata prestabilita, non quella di effettuare un'effettiva compravendita in titoli;
- la società alienante invece è interessata ad ottenere un finanziamento il cui costo è dato dal differenziale tra il prezzo di vendita a pronti e quello di acquisto a termine.

La conseguenza di tale principio è il riconoscimento in capo al cedente della proprietà sostanziale dei titoli, mentre il cessionario iscriverà nel proprio attivo patrimoniale il credito per il finanziamento.

L'art. 2425-*bis*, del codice civile dispone che nel conto economico del cedente e del cessionario dovranno essere iscritti i relativi proventi ed oneri comprensivi della differenza tra il prezzo a termine ed il prezzo a pronti, rilevando nello stato patrimoniale il rispettivo rateo per la quota maturata nell'esercizio nell'ipotesi in cui l'operazione non si sia conclusa.

6.2. - Le novità relative alla nota integrativa

Con riguardo alla nota integrativa, l'art. 2427, comma 1, 6-*ter*), del codice civile prevede che debbano essere indicati distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

7. - LE OPERAZIONI IN VALUTA

7.1. - I criteri di valutazione

Con la riforma del diritto societario è stata prevista una normativa specifica per le operazioni in valuta. In particolare l'art. 2426, comma 1, n. 8-*bis*), del codice civile dispone una disciplina differenziata a seconda che le operazioni riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante.

Con riguardo alle attività e passività in valuta contabilizzate nell'attivo circolante, l'art. 2426,

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

comma 1, n. 8-*bis*), del codice civile dispone che le stesse devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. I relativi utili e perdite generate rispetto al cambio di effettuazione dell'operazione devono essere imputate al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al momento dell'effettivo realizzo in conformità al principio della prudenza nelle valutazioni di bilancio.

Relativamente alle immobilizzazioni, la citata norma prescrive che le stesse debbano mantenere il cambio "storico" cioè quello corrente alla data di effettuazione della operazione, salvo che l'eventuale differenza negativa rispetto al cambio alla data di chiusura si debba giudicare come "*perdita durevole*" di valore.

7.2. - Le novità relative al conto economico

Ai sensi dell'art. 2425-*bis*, comma 2, del codice civile, i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Si introduce nel conto economico, inoltre, tra gli oneri finanziari l'apposita sottovoce C.17-*bis*), "*utili e perdite su cambi* ", ove indicare l'effetto delle variazioni dei cambi alla chiusura dell'esercizio, rispetto a quelli adottati alla data di effettuazione dell'operazione.

7.3. - Le novità relative alla nota integrativa

In nota integrativa viene richiesta una specifica indicazione, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, 6-*bis*), degli effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

8. - I PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

8.1. - Le novità relative alla rilevazione in bilancio dei patrimoni destinati

Con la riforma del diritto societario è stata prevista per le società la possibilità di destinare beni esistenti nel proprio patrimonio, oppure beni reperiti sul mercato, per la realizzazione di uno specifico affare.

Ai sensi dell'art. 2447-*septies*, comma 1, del codice civile i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati devono essere indicati distintamente nello stato patrimoniale. Per ciascun patrimonio, inoltre, gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Qualora la delibera costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte per lo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare, ex art. 2447-*septies*, comma 4, in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare in nota integrativa.

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con riguardo alla nota integrativa, ai sensi dell'art. 2447-*septies*, comma 3 del codice civile, è previsto che si debba illustrare:

- il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati, inclusi quelli derivanti dai finanziamenti apportati da terzi,
- i criteri adottati per l'imputazione degli elementi di costo e di ricavo;
- il corrispondente regime di responsabilità.

8.2. - Le novità relative alla rilevazione in bilancio dei finanziamenti destinati

Con la riforma del diritto societario è stata prevista per le società anche la possibilità, disciplinata dall'art. 2447-*decies*, ultimo comma del codice civile, di destinare i proventi di un affare al rimborso totale o parziale del finanziamento dell'affare medesimo. In conformità a quanto sopra è stato introdotto l'obbligo di indicare in nota integrativa la destinazione dei proventi, e dei beni vincolati al rimborso dei predetti finanziamenti.

Si segnala per completezza che il documento OIC n.1 non ha trattato gli aspetti inerenti i due nuovi istituti societari in previsione di una futura trattazione in un documento separato di prossima emanazione di cui Vi daremo pronta comunicazione in futuro.

9. - IL PATRIMONIO NETTO E VOCI DEL PASSIVO

Relativamente alle poste di patrimonio netto, al fine di consentire una adeguata informativa, societaria, l'art. 2427, comma 1, n. 7-*bis*), del codice civile dispone che nella nota integrativa le poste di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti, secondo l'origine, la distribuibilità e la disponibilità.

Inoltre, *ex art.* 2427, comma 1, n. 4), del codice civile, anche per le voci di patrimonio netto dovranno essere indicate le variazioni intervenute nella loro consistenza. La riforma societaria ha introdotto particolari disposizioni anche in relazione ai finanziamenti erogati, con obbligo di restituzione, da parte dei soci, prevedendo:

- a) l'introduzione della voce D.3) del passivo, denominata "debiti verso soci per finanziamenti", destinata ad accogliere l'importo dei prestiti fruttiferi o meno erogati da parte dei soci;
- b) l'obbligo di esporre in nota integrativa distintamente tutti i finanziamenti erogati dai soci, suddivisi per scadenza e con indicazione separata di quelli, nell'ipotesi di prestiti erogati a società a responsabilità limitata, il cui rimborso è postergato rispetto agli altri creditori sociali ai sensi dell'art. 2467 del codice civile.

10. - ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI

L'ultima importante novità introdotta dalla riforma societaria è costituita dall'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2426 del codice civile che consentiva di "*.. effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*". Per effetto dell'abrogazione di tale disposizione si è posto fine alla prassi contabile del cd."*inquinamento*

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

fiscale del bilancio”, ovvero è stata preclusa la facoltà di imputare tra le voci di conto economico i componenti negativi di reddito non aventi una giustificazione economica civilistica, al solo fine di ottenerne la deducibilità fiscale (art. 75, comma 4 del TUIR previgente alla riforma dell’IRES).

Conseguentemente , il risultato civilistico d’esercizio viene ora depurato da ogni interferenza fiscale, mentre gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti da operare ai fini fiscali per essere riconosciuti deducibili dovranno essere riportati in un apposito prospetto, allegato alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett.b) del *nuovo* TUIR, come modificato dal Dlgs 12 dicembre 2003. 344. Per evitare che la deduzione di componenti negativi non imputati al conto economico permetta la distribuzione di utili che non abbiano scontato l’imposizione, la predetta disposizione del TUIR ha introdotto un *vincolo di copertura patrimoniale*.

Tale disposizione prevede che “.. *in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo, risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposto differite correlato agli importi dedotti.*” In forza della norma, come chiarito dal documento OIC n.1, le società potranno dedurre i componenti negativi rilevanti ai fini fiscali senza previa imputazione al conto economico, ma dovranno mantenere in bilancio riserve almeno pari a quello dei componenti negativi dedotti in via extra contabile, al netto del fondo imposte correlato agli importi dedotti.

Il legislatore ha previsto che il nuovo art. 109 del TUIR è applicabile, in via transitoria, anche alle società con esercizi sociali in corso al 31 dicembre 2003, al fine di consentire la deduzione extracontabile di rettifiche di valore e altri accantonamenti ai fini fiscali, non più imputabili in conto economico sulla base delle nuove regole civilistiche applicabili (agli esercizi sociali chiusi successivamente al 31 dicembre 2003. societario (cfr. art. 4, lett. h), n. 2, Dlgs n. 344/2003).

11. - L’ENTRATA IN VIGORE

Come noto, l’entrata in vigore della riforma societaria è stata fissata in via definitiva al **1° gennaio 2004**. Le nuove regole per il bilancio **devono** essere applicate agli **esercizi chiusi successivamente al 30 settembre 2004**. Tuttavia, dette regole **possono** essere applicate anche ai bilanci relativi ad **esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 ed il 30 settembre 2004**.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli